



ASSOCIAZIONE NEPIOS ONLUS
con sede in Bergamo - Via G.B. Moroni n. 188 - C.F. 95149620163

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DEL 23 marzo 2026

Il giorno 23 marzo 2026, alle ore 18:00, in Bergamo Via G.B. Moroni 188, presso la sede sociale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in videoconferenza ed in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione NEPIOS ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Adozione del nuovo statuto in adeguamento alla riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017: delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti, in proprio o per delega, 6 (sei) Soci su un totale di 7 (sette) iscritti nel libro soci nelle persone di Vecchi Tullia, Acquati Mirta, Rota Enrico, Sana Aurora, Totis Gabriele, Toninelli Giovanna.

Assume la presidenza la Sig.ra Tullia Vecchi, attuale Presidente, la quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Pieremilio Locatelli Milesi che, presente su invito, accetta.

Il Presidente, constatata la validità della seduta regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di Soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, apre i lavori dell'Assemblea invitando quindi i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

1. Adozione del nuovo statuto in adeguamento alla riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente illustra ai Soci la necessità e le opportunità di modificare lo statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla normativa di cui al D.Lgs

117/2017, codice del Terzo Settore. Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo statuto associativo, preventivamente messo a disposizione di tutti i Soci, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto dell'Associazione composto da 25 articoli, statuto che viene allegato come parte integrante al presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea delibera inoltre di conferire mandato al Presidente per compiere tutte le attività, nessuna esclusa, connesse e necessarie per ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione assumerà pertanto la denominazione "ASSOCIAZIONE NEPIOS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (o ODV)".

Si precisa che la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Esauriti tutti i punti posti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesta la parola l'Assemblea viene sciolta alle ore 19:30.

Il Segretario

Pieremilio Locatelli Milesi
Pieremilio Locatelli Milesi

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

Il 24.3.2026

al n. 196 Serie 3

con Euro 0

()

ESENTE

IL FUNZIONARIO
Prospero AVVANZO

Firma su delega del Direttore Provinciale

Il Presidente

Tullia Vecchi

Tullia Vecchi

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

Il 24.3.2026

al n. 80 Serie 3

con Euro 0

()

ESENTE

IL FUNZIONARIO
Prospero AVVANZO



Esente bollo e registro - Art. 82 del D.Lgs. 03/07/2017 N. 117

ALLEGATO "A"

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NEPIOS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" anche in breve "ASSOCIAZIONE NEPIOS ODV" di seguito "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO". La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è a tempo indeterminato.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione, con sua delibera, può istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

Art. 2 - Finalità e scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo dell'Associazione è il sostegno ai minori, alle loro famiglie in situazioni di fragilità e disagio nonché il supporto alle Istituzioni e ai servizi dedicati, attraverso la beneficenza.



Art. 3 - Attività

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

L'Associazione ha come scopo la promozione di qualsiasi forma di sostegno in favore dei minori, delle loro famiglie in situazione di fragilità nonché dei servizi e delle istituzioni dedicate.

2. Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, l'Associazione si propone, in particolare, di:

- raccogliere fondi attraverso i contributi diretti degli associati o di terzi siano essi privati, aziende o enti pubblici;
- contribuire, nei modi più adeguati, a progetti finalizzati al sostegno dei minori, delle famiglie in stato di necessità e supportare, tramite beneficenza, servizi alle Istituzioni che operano in queste aree;
- organizzare iniziative di carattere informativo sul tema dei minori e della famiglia come convegni e seminari, progetti ed eventi;
- promuovere iniziative culturali, ricreative e di sensibilizzazione sociale, avere un proprio periodico o bollettino informativo e stampare pubblicazioni da lei patrocinate.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
6. Si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato. In particolare tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
8. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e comunque nei limiti previsti dal codice del terzo settore.
9. L'Associazione potrà agire in collaborazione con altri enti pubblici o privati per il raggiungimento dei propri fini.
10. L'Associazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo e la cui individuazione potrà essere operata da parte del Consiglio di Amministrazione. Le attività diverse di cui al

presente comma sono quelle ex art. 6 D.Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti di attuazione e dovranno caratterizzarsi per la natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. In particolare il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto.

TITOLO II – SOCI

Art. 4– Associati

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione.
5. I soci devono versare, contestualmente alla domanda, la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne delibera l'ammissione e provvede per l'iscrizione degli aderenti nell'apposito libro degli Associati. In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 5 – Adesione

1. L'adesione impegna l'Associato alla accettazione e all'osservanza delle norme statutarie.
2. L'Associato è chiamato a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In caso di soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto verrà fatto valere da colui che esercita la patria potestà oppure dal tutore legale, fermo restando che i minorenni non possono assumere cariche sociali.
5. Agli associati Enti del Terzo Settore, ove presenti, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio di Amministrazione o di altro organo sociale. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica e sono iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con quanto stabilito dal presente statuto.
7. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato, alle condizioni di cui all'art. 24 comma 4 D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o per morosità nel pagamento di una annualità della quota associativa.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di esclusione, o dimissioni volontarie, non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.
5. La delibera del Consiglio di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7 – Diritti e obblighi degli associati

1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e l'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli Organi sociali;

- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i documenti, i libri sociali, i bilanci, i rendiconti ed i registri dell'Associazione secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli Organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

5. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

TITOLO III – ORGANI

Art. 8 – Organi Sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente (ove nominato);
- il Segretario (ove nominato);
- il Tesoriere (ove nominato);
- L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.



2. I componenti degli Organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 9 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto salvo quanto previsto per gli Enti associati all'art. 5, comma 4 del presente statuto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ove nominato.

Articolo 10 - Convocazione

1. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente mediante avviso inviato ai singoli soci almeno 8 (otto) giorni prima dalla data di prima convocazione salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.

3. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o per mezzo telematico o con ogni mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento agli Associati e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, della modalità, dell'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o di un terzo degli Associati, in

tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 11 - Oggetto delle delibere assembleari

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività per l'anno sociale;
- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o di esclusione degli associati, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 12 - Validità dell'Assemblea e Votazioni

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Per l'Assemblea straordinaria sono richieste le maggioranze di cui all'art. 24 del presente Statuto.
5. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. Hanno diritto di voto e di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che siano iscritti nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Art. 13 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e, qualora previsti, il Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e possono essere rieletti.

Art. 14 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;



- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre il programma di attività dell'anno sociale;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
- g) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- h) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché ogni allegati previsto dalle norme vigenti in materia;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e, ove previsto, il Vicepresidente;
- n) nominare, ove previsti, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo stesso e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- t) deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al funzionamento dell'Associazione;

u) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e per tre volte consecutive. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione che deve essere rinnovato. In tal caso il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico od ogni altro mezzo che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il Consiglio di Amministrazione può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la firma e rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato.

Il Presidente inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;



- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 17 – Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario, ove nominato, è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, tiene l'inventario dei beni dell'Associazione, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Tesoriere, ove nominato, ha la responsabilità della cassa sociale: provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro provento dell'Associazione e dispone il pagamento di qualsiasi spesa autorizzata dal Presidente. Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti la movimentazione dei conti correnti bancari e postali.

Per tutte le operazioni inerenti la gestione dei conti di deposito di titoli è richiesta la firma congiunta a quella del Presidente.

Art. 18 – Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



Sezione di Amministrazione

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora sia ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali (ove istituiti);
- e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 20 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;
- lasciti, donazioni e liberalità destinati da Privati e Enti all'incremento del patrimonio;
- fondi appositamente costituiti per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle sue attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Art. 21 - Entrate

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e deve essere approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni, ovvero entro il maggior termine fissato dall'art. 2364 c.c., dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 23 – Avanzi di gestione

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Modifiche e Scioglimento

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.
3. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio di Amministrazione, legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, a sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 – Norma di rinvio e transitorie

1. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ODV" o "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di Organizzazione di Volontariato diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, salvo gli effetti retroattivi di cui all'art. 34 del DM. 106/2020.

2. Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Giuseppe Venturi
Presidente della Board

